

L'eterna saga dei limiti al contante

18 Ottobre 2019

Ranieri Razzante

Nel Dl fiscale in via di adozione, tra le diverse proposte, si vorrebbe introdurre una nuova soglia al contante, abbassando nuovamente il limite precedentemente innalzato.

Indice

1. Le modifiche del dl fiscale alle soglie del contante

2. I “precedenti”

1. Le modifiche del dl fiscale alle soglie del contante

È di questi giorni la notizia di una proposta sull'abbassamento della soglia del contante da introdurre nella manovra economica.

Nell'intento di ridurre l'evasione fiscale e far emergere il “nero”, il Governo ha imboccato la strada – più volte percorsa, in realtà – del **ritocco al limite del contante, con l'intenzione di spostarlo dai 3.000 euro attuali a 2.000, per poi arrivare a 1.000 entro il 2021.**

Si tratta di un vincolo che riguarda qualsiasi trasferimento di denaro in banconote tra privati, sia persone fisiche che società. Nel computo si tiene conto anche dei **pagamenti frazionati**, ossia di tutte quelle operazioni in contante che **singolarmente non superano la soglia, ma che cumulativamente nel tempo raggiungono il limite fissato.**

La sanzione per le violazioni è fissata dal decreto antiriciclaggio ed oscilla dai 3.000 euro ai 50.000, da graduare in considerazione del contante trasferito in elusione.

Nel Dl, inoltre, si vuole introdurre una sanzione per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici, che dovrebbe ammontare alla cifra fissa di 30 euro, con aggiunta di un valore variabile del 4% della somma per la quale sia stata rifiutato il pagamento con mezzi elettronici.

2. I “precedenti”

L'importo, originariamente fissato dal d.lgs. 231/2007 (decreto antiriciclaggio) in euro 12.500, è stato dapprima modificato da parte del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, che lo ha drasticamente abbassato fino a raggiungere la soglia di 5.000 euro. Successivamente, il d.l. 13 agosto 2011, n. 138 ha ulteriormente diminuito la soglia a 2.500 euro. Ancora, il limite era stato ulteriormente ridotto fino a 1.000 euro per effetto del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto salva Italia), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Tra le ultime modifiche ricordiamo la legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), che aveva di nuovo innalzato la soglia a 3.000 euro.

Sempre in una sorta di concitazione generale, nei giorni scorsi si era addirittura paventata l'idea di introdurre una tassa sul contante, con la doppia finalità di acquisire nuove entrate da parte dello Stato e contrastare l'evasione fiscale.

Si tratta di misure che ponendosi come obiettivi delle finalità fondamentali (contrasto dell'evasione fiscale e del riciclaggio) hanno come effetto "perverso" quello di criminalizzare la moneta di conto. L'assunzione è infatti quella che il possesso o l'utilizzo della moneta che lo Stato (attraverso la BCE) mette a disposizione, implichi quasi necessariamente la commissione di reati. Questa logica alla base delle proposte in materia di contante, oltre ad avere pochi riscontri empirici in termini di risultati, si presta anche a qualche dubbio di costituzionalità.

TAG: antiriciclaggio, evasione fiscale

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.